

COMUNE DI ZACCANOPOLI

- PROVINCIA DI CATANZARO -

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E
AMMINISTRATIVA

ALLEGATO DELI B. CC. N° 57 DEL 29-11-1990

SECRETARIO COMUNALE



Ing. Professore G. G. G. G.

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1-DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo l'art. 109 del Regolamento 12.2.1911, n°297.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico de manio e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri e la sicurezza dei cittadini e provvedendo al disciplinato andamento dei pubblici servizi.

Le norme che disciplinano la Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ART. 2-VIGLIANZA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORME DI POLIZIA URBANA.-

Il compito di far osservare le norme e le discipline contenute nel presente Regolamento è affidato agli Agenti di P.G. e più particolarmente ai Vigili Urbani.

Gli appartenenti agli Uffici di Polizia Urbana nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolge ^{ATTIVITA'} sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazione al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, attenendosi al disposto art.333 del Codice di Procedura Penale.

Il Sindaco può disporre visite od ispezioni nelle botteghe luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita ed utensili che servono alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura: può ordinare l'esecuzione e l'opera la sospensione dei lavori in corso, la riparazione di manufatti che contrastino con le disposizioni regolamentari con ordini impartiti dalle Autorità'.

Le spese che a tale scopo si incontrano, sono a carico, degli interessati e recuperabili fiscalmente in conformità all'art.153 del T.U.L.C.P. 4.2.1915, n°148.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombri sul suolo pubblico e pericolo alle persone e ove non vi provveda il trasgressore, l'Agente che ha contestato l'infrazione provvederà a darne segnalazione all'autorità competente finchè si elimini l'ingombro o il pericolo.

Le spese occorrenti saranno a totale carico del trasgressore stesso'.

ART.3-DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LA LICENZA E CONCESSIONE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO.-

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto ed accordate:

- a)- personalmente al titolare;
- b)- senza pregiudizio del diritto di terzi;
- c)- con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune cedente; e da qualsiasi azione in entrata da terzi per il fatto della concessione data;
- d)- con facoltà all'Amministrazione di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessari nel pubblico interesse sospendendo e revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

carta legale.

CAPO II°

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO.

ART.4 - DISCARICO DELLE ACQUE

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranei, interne o marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature ovvero sul suolo o nel sottosuolo è tutelata dalla legge 10/5/1976 n. 319.

Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge non è ammesso lo scarico di acque chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle cloache o fognature pubbliche, o in tutte le acque pubbliche sul suolo e nel sottosuolo.

Le trasgressioni sono denunciate all'Autorità Giudiziaria.

ART.5 + OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE.

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concesso dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale regolamento secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state accolte dal Consiglio Comunale che presciverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel Capo I°.

Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.

Le norme del presente articolo si applicano anche per l'occupazione di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L. 100.000 A L. 1.300.000

- Oblazione in via breve L. 100.000

=====
ART.6 RINNOVAZIONE DELLE CONCESSIONI
=====

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione.

Soltanto per giustificati motivi potranno essere rinnovate.

A tal fine il concessionario è tenuto a presentare domanda motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L. 100.000 A L. 1.300.000

- Oblazione in via breve...L. 100.000

=====
ART.7- SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI
=====

In qualsiasi momento l'Amm.ne com.le, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i vigili urbani possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amm.ne comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

=====

ART.8 - ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

La tassa dovuta per l'occupazione temporanea sarà pagata di rettamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta.

La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà riscossa a mezzo di appositi ruoli.

=====

ART.9 - MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre uno speciale permesso del Comune, il quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche riusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso di inosservanza, il Comune potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa versogli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.20.000 a L.100.000

-Oblazione in via breve ...L.20.000

=====

ART.10 - SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie e non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore apposto dal Comune.

da demolizioni o da scavi di qualsiasi natura dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.20.000 A L. 100.000

- Oblazione in via breve...L.20.000

=====
ART.II - COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULLA
=====
AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie piante ornamentali edo altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi, e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

Il Comune può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.20.000 A L.100.000

-Oblazione in via breve....L.20.000

=====
ART.I2 - INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI
=====

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata, dal vivo del muro al loro limitè estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dello stesso non inferiore a m.2,20.

Per quelle dei piani superiori come pure per i riflettori diurni

ni e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.

Le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili sono ammesse dove esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito se ad a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie e piazze, i quadri delle pubbliche affissioni ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.20.000 A L.100.000

- Oblazione in via breve...L.20.000

=====

ART.13 - INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSE

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelle, altri pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possono a giudizio insindacabile del Comune, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del

piano stradale, a tutte le loro spese, rischio e pericolo.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.20.000 a L.100.000

-Oblazione in via breve...L.20.000

=====
ART.14- ESPOSIZIONE DI MERCI O DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci oderrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate, salvo concessione temporanea per l'occupazione fino ad un massimo di 1/3 della larghezza dei marciapiedi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.20.000 a L.100.000

-Oblazione in via breve ...L.20.000

=====
ART.15 - FIERE E MERCATI

Le fiere saranno tenute in luoghi che saranno destinati dalla Giunta Municipale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dal regolamento per occupazione spazi ed aree pubbliche.

E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello regolarmente assegnato, di spostarsi da un luogo all'altro senza il permesso dell'Ufficio dei VV.UU.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.20.000 a L. 100.000

-Oblazione in via breve L.20.000

=====
ART.16 - COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio ambulante è regolato dalla legge 19.5.1976, n°398 ed è consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle indicate dal Comune.

=====
ART.17 - PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE COMUNALI

Ferme restando le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni, trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso del Comune

ART.18 - INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

=====

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere dei VV.UU.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL .100.000 a L. 1.000.000

-Oblazione in via breve...L.100.000

=====

ART.19 - DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico adibito a transito sia dei veicoli che pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L. 10.000 a L.50.000

-Oblazione in via breve ...L.10.000

=====

ART.20 - COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture, sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere di un tecnico incaricato dal Comune, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazio ed

decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo ed edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'ufficio comunale al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno altresì, concordare con l'Ufficio comunale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorché le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai Comuni precedenti, a giudizio insindacabile del Comune, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, il Comune può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

Il Comune si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il

MATERIALE NECESSARIO a loro proprie spese.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.100.000 a L. 1.000.000

-Oblazione in via breve....L.100.000

=====

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI URBANI

ART. 21 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare e di ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.10.000 a L.50.000

-Oblazione in via breve ..L.10.000

=====

ART.22 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di caffè, bar latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso di cui sopra ^{LA PUBBLICA} è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.20.000 a L.100.000

- Oblazione in via breve...L.20.000

=====

ART.23 - DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti AMPULANTI

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori e incettatori di stracci, spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.10.000 a L.50.000

- Oblazione in via breve...L.10.000

=====

ART.24 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

E' proibito ai titolari dei negozi e delle botteghe esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni delle vie delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.20.000 a L.100.000

- Oblazione in via breve ..L.20.000

=====

ART.25 - TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, letame, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione ~~per tutto il territorio~~, sul suolo pubblico.

Ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico. Se nel caricare e scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevute le merci od oggetti per le quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.10.000 a L.100.000

-Oblazione in via breve....L.10.000

=====

ART.26 - SGOMBRO DELLA NEVE

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prossimi i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare o di rompere e coprire con materiale antisdrucchiolevole

SOPRA acqua che possa congelarsi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.10.000 a L.100.000

-Oblazione in via breve ...L.10.000

=====

ART.27 - DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autoveicoli, camion e simili.

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.10.000 a L.50.000

- Oblazione in via breve...L.10.000

=====

ART.28 - DIVIETO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIALE IN AREE PUBBLICHE

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o negozi magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.10.000 a L.50.000

-Oblazione in via breve ...L.10.000

=====

ART. 29 -DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o parti al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici o parti al pubblico.

E' vietato attraversare le vie cittadine con mandrie di animali.

E' vietata la stabulazione degli animali dentro il perimetro del centro abitato, ad esclusione dietro autorizzazione del Sindaco degli animali da cortile purchè in numero massimo di 10, ben custodite e senza pregiudizio per l'igiene e il decoro pubblico.

E' permesso tenere animali in zona agricola purchè in stalle razionali e senza pregiudizio per l'igiene pubblica.

ART.30 - DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI.

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblico o comunque aperti al pubblico getti di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal sindaco.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.10.000 a L. 50.000

- Oblazione in via breve ..L.10.000

=====

cualunque specie, anche luminose, ed in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo e subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dell'arte ed alla storicità dei luoghi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L. 10.000 a L. 30.000

-Oblazione in via breve ...L. 10.000

=====

ART.33 - COLLOCAMENTO DELLE TARGHE O LAPIDI CONMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze o in altri luoghi pubblici è necessario ottenere autorizzazione comunale, salvo l'osservanza della legge al riguardo.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.20.000 a L.100.000

-Oblazione in via breve....L.20.000

=====

ART.34 - ORNAMENTO ESTERNO DEI FABBRICATI

Gli oggetti da ornamento (vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni etc.) posti sulle finestre devono ^{ESSERE} opportunamente assicurati in modo da evitare la loro caduta.

~~Le gabbie di uccelli e i vasi da fiori, e altri oggetti da ornamento, dovranno essere opportunamente assicurati in modo da evitare la loro caduta.~~

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.5.000 A L.10.000

-Oblazione in via breve....L.5.000

=====

ART.35 - DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio del Comune, nuoci all'estetica e al decoro dell'abitato.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L.50.000

+Oblazione in via breve L.10.000

*=====

ART.36 - SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato lo spolveramento di panni e tappeti prospicienti vie pubbliche da finestre e balconi. Dette operazioni dovranno avvenire in ore che non rechino disturbo al vicinato e al pubblico.
SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L. 10.000 A L.50.000

-Obalzione in via breve ...L.10.000

=====

ART.37 - MANIFESTI E SCRITTE

Sono vietate le scritte sui muri e pubblico selciato nonchè l'affissione dei manifesti fuori dei posti a ciò destinati.
SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L.100.000

- Oblazione in via breve...L.10.000

=====

ART.38 - DECENZA PUBBLICA E PERSONALE

In pubblico è vietato girare svestiti o mostrare nudità piaghe o deformazioni riluttanti, vestire abiti macchiati di sangue o comunque indecenti.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L.100.000

- Obalzione in via breve ..L.10.000

=====

ART.39 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

A norma dell'art.I della legge 10.6.1913 n°611, sono vietati gli atti crudeli su animali, impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie, non siano più idonei a lavorare.

Denuncia alla Magistratura.

=====

ART.40 - BESTIE MACELLATE IN TRASPORTO CARRI

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L.100.000

-Oblazione in via breve L.10.000

=====

ART.41 - PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, o aperti al pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti.

E' consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L. 100.000

-Oblazione in via breve L. 10.000

=====

ART.42 - VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere. I cani devono essere tenuti al guinzaglio.
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione dei corsi dell'acqua
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite ed erbose;
- d) guastare o lordare i sedili, panchine etc;
- e) dedicarsi a ^{giuochi} ~~giuochi~~ che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone e cose;

te, automobiline a pedale.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L. 100.000

-Oblazione in via breve ...L.10.000

=====
ART. 43 - VASCHE E FONTANE

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre detriti e qualsiasi altra materia solida e liquida.

È vietato valersi dell'acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, nè attingerla con tubi o altri espedienti. In prossimità delle fontane è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L. 10.000 A L.100.000

- Oblazione in via breve...L.10.000

=====
ART. 44 - GUASTI AD EDIFICI E AD IMPIANTI DI PUBBLICO INTERESSE

È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici e i manufatti sia pubblici che privati.

DEUNUNCIA ALLA MAGISTRATURA

=====
ART. 45 - ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO? AL DECORO E ALLA MORALITA'

È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici delle chiese e delle abitazioni private.

È del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione sulle cancellate stc.

È vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli anfroni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi al decoro alla moralità.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L. 100.000

- Oblazione in via breve L.10.000

=====

ART. 46 - RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse nel suolo e di aspetto decoroso.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L. 10.000 A L. 100.000

-Oblazione in via ~~breve~~....L.10.000

=====

C A P O V

QUIETE PUBBLICA

ART. 47 - ESERCIZIO DEI MESTIERI - ARTI ED INDUSTRIE

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o eseguire lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o disturbo dalle ore 13 alle 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L. 10.000 A L. 100.000

- Oblazione in via breve L.10.000

=====

ART. 48 - IMPIANTI DI MACCHINARI

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L. 50.000 A L.500.000

- Oblazione in via breve...L. 50.000

=====

ART. 49 - PRODUZIONE DI ODORI GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINATI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la colunità.

Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione etc.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.50.000 A L.500.000

-Oblazione in via breve L. 50.000

ART.50 - FUNZIONAMENTO DI MOTORI IN CASE DI ABITAZIONE

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, ventilatori macchine da cusire e simili, soltanto dalle ore 7 ~~alle ore 19~~ alle ore 29.

Lo stesso orario va rispettato per il funzionamento di lavatrici, lavastoviglie etc.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.50.000 a L.500.000

- Oblazione in via breve ..L.50.000

=====

ART.51 - RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchio radio e televisivi.

E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22 alle ore 7, dalle ore 13 alle ore 15.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L. 20.000 a L.200.000

- Oblazione in via breve ..L. 20.000

=====

ART.52 - USO DI STRUMENTI SONORI

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbo al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, spiazzi pubblici, o parti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori di amplificazione.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.20.000 A L.200.000

- Oblazione in via breve L. 20.000

=====

ART.53 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico in vicinanza dell'abitato di merci, derrate etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie etc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.20.000 A L.200.000

- Oblazione in via breve...L.20.000

=====

ART.54 - VENDITORI E SUONATORI ^{8/}AMBLANTI

I suonatori ambulanti anche se autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici..

Gli esercenti di mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai VV.UU.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietata reclamizzare la merce ad alta voce o con mezzi sonori etc.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L. 50.000

- Oblazione in via breve...L.10.000

=====

ART. 55 - CARICO SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico in vicinanza dell'abitato di merci, derrate etc; contenute in casse bidoni, bottiglie etc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L. 20.000 A L. 200.000

Oblazione in via breve.... L. 20.000

=====

ART. 56 - VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

I suonatori ambulanti anche se autorizzate non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici.
Gli esercenti di mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di P. S. debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai VV.UU.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati è vietata reclamizzare la merce ad alta voce o con mezzi sonori etc.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L. 10.000 A L. 50.000

Oblazione in via breveL. 10.000

=====

ART. 57 - SCHIAMAZZI GRIDA E CANTI

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte nonché le grida e i suoni nell'interno di pubblici locali.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L. 20.000 A L. 200.000

Oblazione in via breve ...L. 20.000

Se il fatto non costituisce reato penale

=====

ART.58 - DETENZIONE DI CANI O DI ALTRI ANIMALI CHE DISTURBANO
LA QUIETE PUBBLICA

E' vietata, nei centri abitati, la detenzione in abitazione, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L. 20.000 A L. 200.000

- Oblazione in via breve...L.20.000

=====

ART.59 - SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L.150.000

- Oblazione in via breve...L.10.000

=====

ART.60 - CAROVANE DI NOMADI

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro mezzi di trasporto per le vie dell'abitato. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno, essere consentite solo alla periferia dell'abitato negli spazi che saranno stabiliti dal Comune.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.5.000 A L.10.000

- Oblazione in via breve...L.5.000

=====

~~XXXXXXXXXX~~

ART. 61 - AUTORIMESSE

Le autorimesse, sia pubbliche che private, dovranno osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con D.M. 31.7.1934; le autorizzazioni sottoposte alla vigilanza del Corpo Prov. Le dei VV.FF. per quanto riguarda la prevenzione incendi.
DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA.

===== % =====
ART. 62 - ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI
ARTIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

SANZIONE AMMINISTRATIVA da L.50.000 a L.500.000

- Oblazione in via breve...L.50.000

===== % =====
ART. 63 - SEGNALAZIONI E PRESTAZIONI IN CASO DI INCENDIO

Nel caso di incendi, gli abitanti del locale incediando o i più vicini o ogni altra persona che si accorga del fuoco sono tenuti a darne immediata comunicazione dei VV.FF. o, in mancanza, all'ufficio dei Vigili Urbani.

Tutti i cittadini del luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'autorità ad adoperarsi per l'estinzione coadiuvando i vigili del fuoco.

In caso di inosservanza:

DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA.

===== % =====
ART. 64 - ANIMALI PERICOLOSI

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nell'abitato se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE da L.50.000 a L.500.000

ART.65 - MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

I tetti, i cornicioni, fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.5.000 A L.20.000

- Oblazione in via breve L.50000

=====

ART. 66 - MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto al Comune.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L.100.000

- Oblazione in via breve...L.10.000

=====

ART.67 - SEGNALAZIONE E RIPARAZIONI DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione o autorizzazione edilizia rilasciata.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.50.000 A L.500.000

- Oblazione in via breve...L.50.000

=====

ART.68 - MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione ed altro.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.20.000 A L.200.000

- Oblazione in via breve ..L.20.000

ART. 69 - IMPALCATURE PER FESTE, FIERE E COMPETIZIONI SPORTIVE

Le impalcature, i recinti e simili che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere prima dell'uso collaudati da un tecnico iscritto all'albo.

DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA

=====

C A P O VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ART.70 - LICENZA PER IL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO

Chiunque intende esercitare il commercio di qualsiasi natura all'ingrosso o minuto, deve munirsi della prescritta licenza di cui alla legge II/6/1971 n.426 e del Regolamento di cui al D.M. I4/I/1972, modificato con D.M. 28/4/1976.

E' vietato vendere qualsiasi generi non compresi nell'autorizzazione rilasciata.

La licenza dev'essere esposta al pubblico in modo ben visibile.

=====

ART.71 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEI PREZZI

E' fatto obbligo di esposizione del cartellino dei prezzi per i generi di generale e largo consumo (art.38 l.II/6/1971,n.426)

Per tutti gli altri esercizi è previsto l'obbligo di indicare il prezzo della merce esposta in vendita in modo chiaro e ben visibile (art.55-56 del D.M. I4.I.1972 modificato con l'art.3 del D.M. 28 aprile 1976).

=====

ART. 72 - ORARI DEGLI ESERCIZI

Gli, orari degli esercizi per il commercio sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

=====

ART.73 - REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA

Il commercio in negozio deve essere esercitato nei locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio deve essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, ed il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi, contemplati nella licenza.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.20.000 A L.200.000

- Oblazione in via breve...L.20.000

=====

ART. 74- APERTURA O TRASFERIMENTI DI ESERCIZI COMMERCIALI

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura od il trasloco di esercizio commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, per ogni ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengono nonostante il divieto dal Sindaco, il trasgressore sarà punito con:
SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L.100.000 - Non conciliabile.

=====

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

ART.75 - IL COMMERCIO AMBULANTE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE 19.5.1976
=====

L'esercizio del commercio ambulante è subordinato all'iscrizione in una speciale sezione del registro previsto dalla legge n°426 ed al possesso di una speciale autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Gli agricoltori, artigiani, cacciatori etv. che inte dono avvalersi da speciali agevolazioni per ottenere la concessione dell'autorizzazione prevista, dovranno produrre un documento dimostrativo della loro qualità di produttori del luogo in cui avviene la produzione e della entità stessa.

DENUNCI A ALLA MAGISTRATURA

=====

ART.76 - PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione al Comune almeno 15 giorni prima della cessazione.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L.100.000

- Oblazione in via breve...L.10.000

=====

ART.77 - TRASPORTO DELLE MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA

I venditori ambulanti nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.10.000 A L.100.000

- Oblazione in via breve ..L.10.000

=====

ART.78 - VENDITA AMBULANTE DI GENERI ALIMENTARI

La vendita ambulante di generi commerciali e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre all'autorizzazione comunale, alla vigilanza dell'Ufficiale sanitario.

C A P O IX

VARIAZIONI DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ART.79 - CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dalle abitazioni degli estinti o dal luogo dove si trova comunque il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgono i funerali per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni comunali.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.5.000 A L. 50.000

- Oblazione in via breve...L.5.000

=====

ART.80 - PROCESSI^{ONI} MANIFESTAZIONI

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comune e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L.5.000 A L.50.000

- Oblazione in via breve...L.5.000

=====

C A P O X

POLIZIA AMMINISTRATIVA

ART.81 - SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Per l'espletamento delle funzioni amministrative di pubblica sicurezza attribuite al Comune dal D.P.R. 24.7.1977, n°616, è istituito l'Ufficio comunale di Polizia Amministrativa.

ART.82 - ORGANICO DELL'UFFICIO

- Applicato di Segreteria - Capo Ufficio
- Ufficio di Polizia Urbana - Vigili Urbani

ART.83 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Per l'espletamento delle funzioni attribuitegli, l'ufficio rispetterà le vigenti norme di cui al T.U. della legge di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n°635, nonché tutte le altre norme previste da leggi speciali.

Saranno inoltre osservate tutte le direttive ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

ART.84 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutte le domande di licenza o autorizzazioni di polizia amministrativa dovranno essere indirizzate al Sindaco su competente carta bollata e dovranno pervenire all'Ufficio comunale di polizia amministrativa per il tramite del protocollo generale del Comune.

Nelle domande devono essere riportate tutte le notizie e i dati prescritti per il tipo di licenza o autorizzazione richiesta.

ART.84 BIS - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI DEI MESTIERI GIROVAGHI E AMBULANTI.

GLI ESERCENTI IL MESTIERE DI GIROVAGHI O AMBULANTI DEVONO FARE DOMANDA ALL'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA PER ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO PREVISTO DALL'ART.121 DEL T.U. DI P.S.
NON È CONSENTITA L'ISCRIZIONE A PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA

RICHIEDENTE, IL SINDACO RILASCIAM IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO.

=====

ART.84 TER - RILASCIO DUPLICATI.=

IN CASO DI SMARRIMENTO DI LICENZA, AUTORIZZAZIONE, O ALTRO DOCUMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, I TITOLARI POSSONO OTTENERE IL RILASCIO DI DUPLICATI, FACENDONE RICHIESTA ALL'UFFICIO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA CHE PROVVEDERÀ AL RILASCIO DI COPIA DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO ANNOTANDO IL RILASCIO DEL DUPLICATO NEL REGISTRO IN CUI È STATO ISCRITTO IL PROVVEDIMENTO ORIGINALE.

=====

ART.84 QUATER - REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.=

CON SEPARATO ATTO IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERÀ IL REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALLO ART.84 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S.=

=====

ART.85 - ALLEGATI

Ai fini dell'istruttoria, le domande devono essere completate da tutti gli allegati previsti dalle vigenti disposizioni e redatti, se del caso, in carta legale.

Ove la domanda risultasse incompleta o comunque mancante dei prescritti allegati, l'ufficio può richiedere all'interessato la necessaria integrazione per procedere all'istruttoria.

=====

ART.86 - ISTRUTTORIA

Le domande pervenute vengono iscritte negli appositi registri previsti per ciascun tipo di richiesta secondo l'ordine di data attribuita all'Ufficio di protocollo generale.

L'istruttoria della pratica sarà iniziata con la verifica della generica competenza dell'Ufficio a ricevere la domanda.

=====

ART.87 - ACCERAMENTO REQUISITI MORALI

L'ufficio provvede all'accertamento dei requisiti morali previsti dall'art.II del T.U. delle leggi di P.S. ed all'accertamento della eventuali condanne contro la moralità pubblica e il buon costume.

=====

ART.88 - ACCERTAMENTO REQUISITI OGGETTIVI

E' compito del richiedente documentare il possesso dei requisiti oggettivi prescritti per lo svolgimento dell'attività di cui è stata fatta la domanda, quali l'iscrizione in registri, in albi professionali, i requisiti tecnici, l'abitazione alle funzioni etc.

=====

ART.89 - PARERI

L'Ufficio provvede alla richiesta dei pareri prescritti dalle vigenti norme per il rilascio della licenza o dall'autorizzazione richieste.

=====

ART.90 BIS - COMUNICAZIONI AL PREFETTO.

L'UFFICIO COMUNICA AL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL SINDACO, IN MATERIA DI RILASCIO E DI AUTORIZZAZIONI.

UGUALMENTE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, OVE LA DOMANDA NON FOSSE RITENUTA ACCOGLIBILE, L'UFFICIO NE DÀ PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL PREFETTO RICHIEDENDONE CONFORME PARERE.

=====

ART.90 TER - DURATA DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI.

LE LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA PER ESERCIZI PUBBLICI - AD ESCLUSIONE DI QUELLE STAGIONALI E TEMPORANEE, HANNO DURATA FINO AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI RILASCIO.

=====

ART.90 QUATER- RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE O AUTORIZZAZIONI.

L'UFFICIO ACCERTA CHE I TITOLARI DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI PROVVEDANO AL RINNOVO ANNUALE DELLE STESSE.

DETTO RINNOVO, AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27/8/1954 NR.1013951/12982.D, VIENE ESEGUITO DI NORMA MEDIANTE ADEMPIMENTO DA PARTE DEI TITOLARI DEL PAGAMENTO DEGLI ONERI FISCALI NEI TERMINI PRESCRITTI.

I TITOLARI DEVONO ESIBIRE ALL'UFFICIO LE RICEVUTE DEI PREDETTI PAGAMENTI AI FINI DELLA ANNOTAZIONE DI RINNOVO NEL REGISTRO.

AI SENSI DELL'ART.31 DEL D.M. 28/4/1976, LA RINNOVAZIONE ANNUALE DELLE LICENZE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AVVIENE SU DOMANDA DEL RICHIEDENTE NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI IL NUMERO E LA DATA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE DITTE NONCHÈ LA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE UTILIZZATA ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

=====

ART.90 QUINQUES - LICENZE STAGIONALI.

AI SENSI DELL'ART.2 DELLA LEGGE 14/10/1964, NR.524, IL RILASCIO DELLE LICENZE PER ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A CARATTERE STAGIONALE È ASSIMILATO A QUELLO PER LE LICENZE AVENTI CARATTERE DI CONTINUITÀ.

LA RIATTIVAZIONE DELLE LICENZE TEMPORANEE GIÀ RILASCIATE NELL'ANNO PRECEDENTE È SUBORDINATA AL SOLO ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEI PRESCRITTI REGISTRI.

=====

ART.91 BIS - DIRITTI RIMBORSO STAMPATI.=

PER GLI ATTI E PER GLI STAMPATI DEL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA SONO DOVUTI - OLTRE I DIRITTI DI SEGRETERIA PREVISTI DALLE VIGENTI NORNE - ANCHE I SEGUENTI DIRITTI RIMBORSO STAMPATI:

ART.19 DAL NR.1 AL NR.18 DEL D.P.R.NR.616/1977: LIRE 10.000
(DIECIMILA).=

=====

C A P O X I

PENALITA'

ART.92 - ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI ED AMMENDE

LE trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Agenti di P.G. e più particolarmente dai Vigili Urbani .

Quando il reato è previsto dal Codice Penale non è ammessa la autorizzazione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata a calce all'art;che tratta l'infrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art.2 del C.P.P. quando il reato non è previsto dal codice penale, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa in dicata nei rispettivi articoli secondo le norme di cui all'art.106 e 109 del T.U. 3.3.1934, modificato dalla legge 9.6.1947, n°530 e successivamente dall'art.3 della legge 12.7.1961 n°603.

=====
ART.93 - ~~REMESSA~~ IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista il Sindaco può ordinare rimessa in ripristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di all'art.153 del T.U. 5.2.1915, n°148, l'esecuzione d'ufficio a nome degli interessati.

=====
ART.94 - INESECUZIONE DI ORDINANZA

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi prescritti dall'art.650 del C.P.P., o da altre leggi e regolamenti generali speciali, è punito con la sanzione da L.50.000 a L.500.000-
In via breve L.50.000

=====

ART. 95 - OBLAZIONE CONTESTUALE

Ai sensi della legge comunale e provinciale, le contravvenzioni alle esposizioni del presente regolamento, nei casi in cui la conciliazione emessa, possono essere conciliate all'atto della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento ~~xxx~~ all'agente operante la somma stabilita dal presente regolamento, sempre che dal fatto avvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune.

Per tale versamento l'Agente rilascerà ricevuta al contravventore ~~adando~~, anche nella matrice, le generalità del contravventore e titolo della contravvenzione.

=====

ART. 96 - OBLAZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA

Nel caso in cui abbia avuto luogo l'oblazione a termini dell'articolo precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi, ai sensi della L.C.P. può chiedere entro DIECI giorni la contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo dalla sanzione stabilita dal presente regolamento.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza egli può presentarsi, entro DIECI giorni dalla notificazione al Sindaco o presso l'Ufficio appositamente delegato per domanda di oblazione ai sensi del comma precedente.

=====

ART. 97 - RISARCIMENTO DANNI

Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi il sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire insieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione del contravventore non aderisca alle ecue richieste avanzate dal danneggiato.

il Sindaco può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che lo costi

ART. 98 - SEQUESTRO E CUSTODIA DI MEZZI MATERIALI CHE ABBIANO
CAUSATO INFRAZIONI

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione procedono al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto.

Detti oggetti saranno conservati nella depositaria comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione al Sindaco, nel tal caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione della Autorità medesima, che al riguardo farà i provvedimenti prescritti.

Qualora il contravventore addivenga alla condizione immediata o successivamente in sede amm.va, le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle spese incontrate dal Comune per i diritti di deposito.

Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere richiesta al Pretore l'autorizzazione alla vendita immediata, e dove questa non possa aver luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di istituti di beneficenza.

Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, diversa disposizione della competente Autorità/

=====

ART. 99 - PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

Ai sensi della legge 317 del 3.5.1967 QUALORA IL CONTRAVVENTORE non si sia presentato nel termine prescritto, ovvero pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

=====

ART. 100 - SOSPENSIONE DELLE LICENZE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg.30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, dal contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

=====

9 ART. 101 - SOSPENSIONE DELLE LICENZE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg.30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, dal contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

C A P O XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

100 ART. 102 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la seconda pubblicazione prescritta dall'art.62 T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3.3.1934, n°383 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.